

N° 2642/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - T**

28 GEN. 2022

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dott. Mauro Mocci            | Presidente           |
| Dott.ssa Maura Caprioli      | Consigliere          |
| Dott.ssa Maria Enza La Torre | Consigliere          |
| Dott. Giuseppe Lo Sardo      | Consigliere relatore |
| Dott. Lorenzo Delli Priscoli | Consigliere          |

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 17/12/2021 CC

R.G.N. 13398/2021g

Rep.

ha pronunciato la seguente

Corte 2642

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13398/2020 R.G., proposto

**DA**

Schillaci Grazia, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Schillaci e dall'Avv. Francesca Aiello, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

**RICORRENTE****CONTRO**la Corte di Appello di Catania – Ufficio Recupero Crediti Settore Civile, con sede in Catania, in persona del Direttore *pro tempore*;**INTIMATA****AVVERSO**la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 22 ottobre 2018 n. 4544/13/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;**RILEVATO CHE:**

2

Schillaci Grazia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 22 ottobre 2018 n. 4544/13/2018, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'irrogazione di sanzione per il mancato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla pendenza di un giudizio civile dinanzi alla Corte di Appello di Catania, di cui la stessa era parte, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della Corte di Appello di Catania – Ufficio Recupero Crediti Settore Civile, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania l'11 luglio 2016 n. 8298/15/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non avesse impugnato la preventiva richiesta di pagamento del contributo unificato, la quale, perciò, era divenuta definitiva. La Corte di Appello di Catania – Ufficio Recupero Crediti Settore Civile è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo – anche con separata istanza - la discussione orale della causa.

**CONSIDERATO CHE:**

**1.** Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 248 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115, 19, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente

ritenuto l'inammissibilità dell'appello per l'omessa impugnazione dell'accertamento dell'obbligazione tributaria, nonostante la sua comunicazione mediante mero *telex* e non mediante notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.

**2.** Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., 101 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente rigettato l'appello con motivazione meramente apparente.

**3.** Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 14, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ. nel procedimento iscritto dinanzi alla Corte di Appello di Catania col n. 675/2013 R.G. – alla quale, peraltro, la contribuente aveva rinunciato in corso di causa – costituisse domanda riconvenzionale con la conseguente obbligazione di pagamento del contributo unificato in relazione all'incidenza sul valore della controversia.

**RITENUTO CHE:**

**1.** Preliminarmente, si deve respingere la richiesta di discussione orale della causa. Invero, ai sensi dell'art. 23, comma 8-*bis*, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, quale prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126, l'istanza in questione è proponibile soltanto con riguardo ai procedimenti assoggettati per legge *ex post* al rito camerale che erano stati

originariamente proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 cod. proc. civ., ma non anche con riguardo ai procedimenti che erano stati originariamente proposti per la trattazione in camera di consiglio a norma dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ..

**1.1** Per il resto, ragioni di priorità logica suggeriscono di discostarsi dall'ordine di prospettazione dei motivi, esaminando, dapprima, il secondo motivo e, poi, il primo motivo.

**2.** Il secondo motivo è infondato.

**2.1** Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6<sup>^</sup>-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

**2.2** Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "*motivazione apparente*", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "*minimo costituzionale*" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6<sup>^</sup>-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6<sup>^</sup>-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 13 aprile 2021, n. 9627).

-2

**2.3** Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello della contribuente (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla definitività dell'accertamento della debenza del contributo unificato ed alla conseguente inoppugnabilità dell'irrogazione della relativa sanzione. Per cui, è evidente che la illustrata motivazione del *decisum* raggiunge la soglia del minimo costituzionale.

**3.** Viceversa, il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del terzo motivo, il cui esame è precluso al giudice di legittimità dalla mera pronuncia in rito del giudice di merito. Difatti, nessuna decisione è stata adottata (e, pertanto, nessuna soccombenza può essersi ingenerata) sulla spettanza del contributo unificato in dipendenza della domanda ex art. 96 cod. proc. civ..

**3.1** Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo *telefax* in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 25 marzo 2003, n. 4319; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, nn. 14570 e 14571; Cass., Sez. 6<sup>^-2</sup>, 11 ottobre 2017, n. 23919).

Invero, rispetto alle modalità tipiche della notificazione di un atto previste dagli articoli 137 ss. cod. proc. civ., l'art. 151 cod.

proc. civ. prevede che «*il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità*». Si tratta di una norma in bianco, sia per quanto attiene al procedimento notificatorio, che per quanto riguarda i suoi presupposti di operatività. Ne deriva che, seppure il procedimento di notificazione in esame non prevede formalità costanti e necessarie, le garanzie costituzionali del diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto, impongono che, nell'individuazione delle forme di esecuzione della notificazione, debbono considerarsi requisiti essenziali la certificazione per iscritto dell'attività compiuta ad opera dell'ufficiale procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari rispetto alla trasmissione della copia e della sua conformità all'originalità, senza che tali requisiti possano considerarsi superati dall'autorizzazione concessa da qualsiasi giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. di procedere ad una notificazione a mezzo *telefax*.

Il giudice, infatti, può autorizzare modalità diverse di notificazione, ma non può mai consentire la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Da quanto precede deriva che qualora, come nella specie, manca in modo assoluto la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario si è in presenza di un procedimento che esorbita

completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, con la conseguenza che l'attività notificatoria è completamente inesistente, senza alcuna possibilità di sanatoria a mezzo costituzione dell'intimato o con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 25 marzo 2003, n. 4319; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, nn. 14570 e 14571; Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 15 febbraio 2006, n. 3286; Cass., Sez. 6<sup>^-2</sup>, 11 ottobre 2017, n. 23919). Il principio è condivisibile in quanto nel caso di notificazione a mezzo *telefax*, manca la prova in modo assoluto della consegna dell'atto (provenendo il messaggio di avvenuta ricezione dallo stesso apparecchio trasmittente), del soggetto che lo ha ricevuto, della conformità della copia ricevuta all'originale (segnatamente sotto il profilo della leggibilità della copia teletrasmessa), ne' si perfeziona una presunzione di conoscenza legale dell'atto comunicato, collegata ai modelli procedurali previsti dalla legge, ove non intervenga l'attestazione di ricezione da parte del destinatario (Cass., Sez. 6<sup>^-2</sup>, 11 ottobre 2017, n. 23919).

**3.2** Oltre ad essere autorizzata dal giudice, poi, la notifica mediante *telefax* può essere anche prevista dalla legge.

Così, ad esempio, l'art. 17, comma 1, lett. a, del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5 (poi abrogato dall'art. 54, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) consentiva, a fini di celerità del processo instaurato con il c.d. "*rito societario*", che le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite potessero avvenire, accanto alle modalità tradizionali di cui agli art. 136 ss. cod. proc. civ., anche «*con trasmissione dell'atto a mezzo fax*».

Ancora, l'art. 2, commi 4 e 4-*bis*, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha modificato l'art. 4 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, prevede che l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo del servizio postale possa essere trasmesso mediante *telefax*, purché l'autorità giudiziaria o la parte interessata ne faccia richiesta, anticipandone le spese.

**3.3** Tali conclusioni sono destinate a valere, a maggior ragione, anche nel caso in cui la notifica mediante *telefax* sia fatta in assenza di autorizzazione disposta per norma legislativa o per provvedimento giudiziale, non essendovi riscontri attendibili sull'effettiva ricezione dell'atto notificato da parte del destinatario.

**3.4** Analogamente, l'art. 136 cod. proc. civ. (nel testo novellato, dapprima, dall'art. 39-*quater* del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 51 e, poi, dall'art. 25, comma 1, lett. d, della Legge 12 novembre 2011 n. 183) dispone che le comunicazioni previste dalla legge o disposte dal giudice siano eseguite dal Cancelliere con biglietto consegnato al destinatario o trasmesso al medesimo mediante p.e.c. ovvero, in caso di impossibilità di accedere a tale modalità, mediante *telefax* o notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

In caso di comunicazione mediante *telefax*, si è detto che l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di *fax* corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 30 marzo 2012, n. 5168; Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 10 dicembre 2018, n. 31894).

**3.5** Le precedenti conclusioni valgono per gli atti giudiziari, ma non possono estendersi anche agli atti tributari.

A tale riguardo, si rammenta che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dagli artt. 7 e 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5<sup>^</sup>. 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 11 marzo 2020, n. 6855; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 17 giugno 2021, n. 17368).

Tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo, quindi, estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 24 gennaio 2019, n. 1961).

**3.6** Venendo al tributo controverso, l'art. 16 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115 prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 247 ss. del D.P.R. 29 maggio 2002

6.11

n. 115 e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato (comma 1). Peraltro, si potrà irrogare la sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (con esclusione della detrazione ivi prevista), anche mediante comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115, che dovrà essere notificata a cura dell'ufficio, anche tramite p.e.c., nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l'ufficio (comma 3).

A norma dell'art. 247 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione coincide con quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

Infine, l'art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115 dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, l'invito al pagamento dell'importo dovuto sia notificato a cura dell'ufficio ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2).

**3.7** Sulla scorta della disciplina in esame, è evidente che l'invito al pagamento del contributo unificato (per l'intero o per il residuo importo), anche se emanato (come nel caso di specie, in anteprima) senza la contestuale irrogazione della sanzione, debba essere notificato al contribuente nelle forme previste dall'art. 137 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto nella

costituzione in giudizio o, altrimenti, debba essere depositato presso l'ufficio.

Per cui, la trasmissione mediante *telex* al difensore costituito del contribuente, in assenza di una specifica disposizione che la consenta, non può considerarsi equipollente alla notifica mediante ufficiale giudiziario o p.e.c. dell'invito al pagamento (salva la verifica della sanatoria per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che, nella specie, non si è realizzata).

D'altra parte, nell'ipotesi del *telex* non vi è una disciplina legislativa o regolamentare che imponga taluni protocolli per l'uso del *fax* quale strumento di comunicazione o di notifica nel processo civile. Ne deriva che, allo stato, la comunicazione o la notifica potrà avere effettivo valore probatorio solo se il Cancelliere si sarà accertato che il documento inviato a mezzo *telex* sia effettivamente ricevuto, per esempio attraverso l'attestazione della ricezione del documento da parte del destinatario per via telefonica ovvero attraverso il reinvio del documento da parte del destinatario siglato per ricezione.

**3.8** Dal che consegue l'applicabilità del principio generale in materia di atti tributari, secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Difatti, è pacifico che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto

presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima: Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

**3.9** Nella specie, il giudice di appello ha finito col discostarsi da tale principio, avendo aprioristicamente ritenuto tardiva l'impugnazione dell'atto irrogativo della sanzione per omesso versamento del contributo unificato (in relazione alla proposizione della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello), sul mero presupposto dell'omessa impugnazione degli atti liquidatori notificati in precedenza al difensore della contribuente soltanto a mezzo *telex*, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 137 cod. proc. civ..

**4.** Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve accogliere il primo motivo, rigettare il secondo motivo e dichiarare l'assorbimento del terzo motivo di ricorso; cassare


la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo e dichiara l'assorbimento del terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE  
Dott. Mauro Mocchi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 28 GEN. 2022.....

Il Cancelliere  
**Giuseppina Ricci**  
